



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 57 del 13-03-2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE DIFFUSIONE VIRUS COVID – 19.
LIMITAZIONE SPAZI SPUNTISTI**

IL SINDACO

PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche (mercato settimanale) può essere svolta con la richiesta di assegnazione di un'area a seguito di espletamento di bando, oppure partecipando alle operazioni di spunta, ovvero all'assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento dei mercati settimanali che, a Termoli, si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in via Inghilterra (n° posteggi 25), via F.lli Brigida (n°. posteggi 4), ed in forma sperimentale nel quartiere di Difesa Grande (n°. posteggi 6);

CONSIDERATA la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-2019, riconosciuta a livello internazionale dalla stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità con la dichiarazione del 20/1/2020 e successive;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successivi, che dettano misure atte a contrastare la diffusione del contagio del virus;

RITENUTO che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall'autorità governativa porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio;

VERIFICATO che diversi spuntisti partecipanti ai mercati settimanali di Termoli provengono da regioni confinanti che ad oggi denunciano casi di contagio così dettagliati: Abruzzo n. 84; Campania n. 179; Puglia n. 104;

VALUTATO che allo scopo di evitare possibili assembramenti definiti da esercenti il commercio ambulante in attesa dell'assegnazione temporanea dei posteggi resisi vacanti dai rispettivi titolari, ed assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall'OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, si ritiene opportuno ampliare le distanze tra i banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione ai mercati settimanali, fino a nuova disposizione, ai soli spuntisti residenti nel comune di Termoli;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall'art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e fino al 25 marzo 2020:

- 1) Di ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali in Termoli (via Inghilterra, via F.lli Brigida ed in via sperimentale quartiere di Difesa Grande), con conseguente diminuzione degli spazi utilizzabili dagli ambulanti spuntisti.
- 2) Di limitare la partecipazione ai mercati settimanali, fino a nuova disposizione, ai soli espositori e spuntisti residenti nel Comune di Termoli.
- 3) Di imporre a tutti gli ambulanti l'utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.termoli.cb.it;
- di incaricare la Polizia Locale di Termoli della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
 - Polizia Locale del Comune di Termoli ;
 - Comando Stazione Carabinieri di Termoli ;
 - Commissariato P.S.di Termoli ;
 - Compagnia G.D.F. di Termoli ;
 - SUAP Comune di Termoli .

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SINDACO

F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO

FRANCESCO ROBERTI
